



COMUNE DI BUSETTO PALIZZOLO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

REGOLAMENTO
CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.06.2026

Art. 1 – Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, i compiti e le funzioni della "*CONSULTA GIOVANILE COMUNALE*", di seguito denominata Consulta, già istituita dal Comune di Busetto Palizzolo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20.11.2013, successivamente modificata con deliberazione n. 17 del 29.03.2019.
2. La Consulta è apartitica ed è composta da giovani residenti nel Comune di Busetto Palizzolo, di età compresa tra i 16 e i 36 anni non compiuti, che hanno presentato apposita richiesta di adesione.
3. La consulta è un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco e rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alle scelte amministrative.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta è istituita ai fini di instaurare un rapporto sempre più proficuo tra l'Amministrazione Comunale, i cittadini, le libere Associazioni ed il mondo giovanile, in modo da poter fornire all'Amministrazione Comunale ampie e competenti indicazioni programmatiche ed in particolare si prefigge:
 - a) di promuovere e sostenere attraverso una collaborazione attiva con l'Assessorato alle politiche giovanili le iniziative che la Consulta stessa ritenga utili e necessarie;
 - b) sensibilizzare, incentivare, stimolare la partecipazione dei giovani busetani alle iniziative sociali, culturali e politiche del territorio;
 - c) promuovere iniziative e "progetti" che la Consulta riterrà utili ai propri fini istituzionali, anche attraverso il ricorso del parere di esperti dei vari settori, nonché di giovani o gruppi di giovani, ritenuti in grado di fornire il loro contributo alla crescita civile, culturale, sociale ed economica;
 - d) di operare per un'adeguata informazione nel campo culturale, lavorativo, sociale, sportivo etc. con particolare attenzione agli interessi ed ai bisogni dei giovani;
 - e) interagire con le istituzioni invitando alle riunioni della Consulta i capigruppo consiliari, i consiglieri, gli assessori, i funzionari del comune.

Art. 3 – Sede

1. La sede della Consulta è stabilita presso il Municipio, Aula Consiliare del Comune. L'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione della Consulta Giovanile Comunale altri locali idonei per le riunioni e il funzionamento della stessa.

Art. 4 - Rapporti con le Istituzioni

1. La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale.
2. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, il Sindaco, la Giunta, l'Assessore alle Politiche Giovanili attraverso:
 - a. pareri non vincolanti, se espressamente richiesti;
 - b. proposte di deliberazioni che dovranno essere presentate per il tramite del settore comunale competente corredate del parere di regolarità tecnica e, se dovuto, del parere di regolarità contabile;
 - c. iniziative e altre attività specifiche.
3. I pareri, le proposte e le iniziative sono comunicati al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Sociali e/o al Presidente del Consiglio Comunale per iscritto.

Art. 5 – Organi

1. Sono organi della Consulta:
 - a. l'Assemblea;

- b. Il Presidente e il Vice-presidente;
 - c. il Consiglio direttivo;
 - d. Commissioni di lavoro.
2. Nessuna indennità e nessun compenso per rimborso spese verrà corrisposto agli organi della Consulta, essendo l'incarico svolto a titolo gratuito.
 3. La Consulta nella prima seduta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato alle Politiche Giovanili, elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio direttivo.
 4. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vice Presidente.
 5. I componenti della Consulta a qualunque titolo hanno il dovere di prestare la loro attività per il conseguimento degli obiettivi della Consulta, con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 6 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i giovani aderenti alla Consulta Giovanile, residenti nel Comune di Busetto Palizzolo, di età compresa tra i 16 e i 36 anni, che abbiano presentato richiesta di adesione e che abbiano i requisiti previsti.
2. Ne sono membri, senza diritto di voto, anche:
 - a. il Sindaco;
 - b. l'Assessore alle Politiche Giovanili.
3. L'adesione alla Consulta può avvenire con le seguenti modalità:
4. tramite modulo cartaceo da indirizzare al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Giovanili da consegnare all'ufficio di protocollo del Comune unitamente a copia del documento d'identità in corso di validità;
5. invio del modulo compilato e corredato da documento d'identità in corso di validità all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente: segreteriaabuseto@legalmail.it (ovvero altro indirizzo pec comunicato dall'amministrazione comunale);
6. Il modulo di adesione sarà disponibile anche presso la sede comunale e scaricabile in formato editabile dal sito web istituzionale del Comune. Di tutte le aderenti si terrà apposito elenco, aggiornato periodicamente e depositato presso il Comune di Busetto Palizzolo.
7. L'adesione, a domanda degli interessati, viene formalmente accolta, a consulta istituita, dal Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
8. L'adesione alla Consulta è gratuita per tutti gli organi che ne fanno parte.
9. L'Assemblea, nella prima adunanza convocata dal Sindaco o assessore alle politiche giovanili, elegge a scrutinio segreto, il Presidente, il vice-presidente e i membri del Consiglio Direttivo per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la presenza dei 2/3 dei componenti. In seconda convocazione, si procederà a votazione a maggioranza assoluta dei componenti;
10. Ogni componente dell'Assemblea riceve una scheda nella quale dovrà esprimere una preferenza. Il componente che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze sarà il Presidente, il componente a seguire sarà il vice presidente; i componenti dell'Assemblea che avranno raccolto più preferenze saranno dichiarati eletti. A parità di preferenza si procederà con il sorteggio.
11. Sono funzioni e compiti dell'Assemblea:
 - a. Eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo.

- b. Proporre modifiche del Regolamento della Consulta con l'approvazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- c. Definire gli obiettivi generali delle attività, il programma annuale e le proposte delle varie iniziative da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (per il suo tramite al Sindaco e alla Giunta).

Art. 7 - Insediamento e Durata – Incompatibilità - Decadenza – Compensi

1. Insediamento e durata

La Consulta é insediata dal Sindaco e dall'Assessore alle Politiche Giovanili e resta in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo, pur continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

2. Incompatibilità

I componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi retribuiti per il Comune. Gli amministratori del Comune non possono far parte della Consulta ad eccezione del Sindaco e dell'Assessore alle Politiche Giovanili che ne fanno parte di diritto.

Non possono fare parte della Consulta coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo la normativa applicabile ai Consiglieri Comunali, art. 66/67 del Tuel;

3. Decadenza e richiami

I componenti della Consulta decadono dalla carica per i seguenti motivi:

- a) a seguito di dimissioni presentate per iscritto al Presidente;
- b) dopo 3 (tre) assenze consecutive non giustificate.
- c) comportamenti non consoni con le finalità della consulta.

Le cause dei richiami sono:

a) Assenza ingiustificata.

b) Comportamenti non consoni con le finalità della consulta.

La decadenza deve essere constatata dal Presidente entro 10 giorni dal suo verificarsi – con lettera raccomandata o PEC – e ha effetto dal giorno di ricevimento della medesima.

Art. 8 – Convocazione Assemblea

1. La convocazione della prima seduta dell'Assemblea è fatta dal Sindaco. Nel corso della prima seduta si procederà alla elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea è convocata:
 - dal Presidente non meno di 2 volte all'anno, e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
 - su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea stessa;
 - su iniziativa del Sindaco o dell'Assessore alle Politiche Giovanili;
3. La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di enti o associazioni, il Segretario o i funzionari comunali, i Consiglieri, gli Assessori. Gli Assessori possono partecipare ai lavori senza diritto di voto.
4. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite avviso da recapitare per via telematica, con possibilità di utilizzare anche la messaggistica istantanea. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo.
5. Le sedute sono pubbliche; i non iscritti alla Consulta possono intervenire durante la discussione solo se autorizzati dal Presidente.
6. Ai fini della validità della seduta di Assemblea, in prima convocazione deve essere presente il 50% degli iscritti più uno. Qualora mancasse il numero minimo (50%+1) dei partecipanti alla prima convocazione dell'Assemblea, la seconda si terrà nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, con un numero minimo dei partecipanti del 30% dei componenti. Di ogni riunione è redatto un verbale, che sarà trasmesso all'Assessorato per le Politiche Giovanili, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, conservato in Comune e approvato la riunione successiva. Il Segretario che predispone il verbale é individuato dal Presidente all'apertura dei lavori.

7. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Consulta, ne dirige le attività e ne cura il funzionamento.
2. E' eletto a maggioranza dall'Assemblea.
3. Il Presidente dura in carica quanto il mandato amministrativo.
4. Sono compiti del Presidente:
 - assumere la rappresentanza legale della Consulta;
 - rappresentare formalmente la Consulta dinanzi alle Istituzioni, agli Enti terzi e in tutti i rapporti esterni;
 - convocare e presiedere l'Assemblea della Consulta e il Consiglio direttivo;
 - formare l'ordine del giorno;
 - assicurare il collegamento con gli organi istituzionali;
 - invitare ad intervenire nelle sedute esperti esterni per acquisire chiarimenti/informazioni specifiche su argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - applicare le disposizioni del presente Regolamento;
 - proporre e promuovere le attività della Consulta, ponendo in essere tutte le azioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente Regolamento;
 - assumere la responsabilità del locale concesso per le riunioni e della sua apertura e chiusura;
5. Il Presidente può essere nominato solo due volte consecutive. Ogni anno, il Presidente trasmette una relazione informativa entro il primo trimestre dell'anno successivo sull'attività svolta dalla Consulta, al Sindaco e al Consiglio Comunale.
6. Il Presidente della Consulta può essere revocato per grave e motivata causa, su richiesta della metà più uno dei componenti dell'Assemblea della Consulta. Tale proposta di revoca deve essere immediatamente comunicata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, all'interessato che, peraltro, entro 30 giorni dal ricevimento della revoca, ha la facoltà di presentare le proprie giustificazioni alla Consulta. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle motivazioni, da trasmettersi anch'esse con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, l'Assemblea nominerà il nuovo Presidente.
7. Il Vicepresidente della Consulta nel caso suddetto dispone la convocazione, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori.
8. Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire al Presidente della Consulta, in tempi utili e non oltre 48 ore prima della data fissata per la convocazione, l'eventuale documentazione e la necessaria assistenza amministrativa.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 15 componenti; il segretario è nominato dal Presidente tra i 15 componenti;
2. Le cariche di Presidente, Vice Presidente sono elettive.
3. La nomina del Segretario spetta al Presidente.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati, anche non consecutivi. I medesimi componenti non possono far parte altresì di organi di direzione politica, né ricoprire cariche politiche o amministrative.
5. Le sedute del Consiglio Direttivo, se non è presente almeno la metà dei suoi componenti, vengono invalidate dal Presidente.
6. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.
7. Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.

8. Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:
- a. attività di ricerca;
 - b. promozione di attività (culturali, sportive...);
 - c. rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.
 - d. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza mensile e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti, con un preavviso minimo di 24 ore.

Art. 12 – Segretario

1. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I verbali devono essere trasmessi tempestivamente al Comune.
2. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese.
3. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

Art. 13 – Commissioni di lavoro

1. La Consulta può istituire al suo interno apposite commissioni di lavoro per affrontare particolari temi o problematiche. Per il raggiungimento di finalità contingenti, le Commissioni di lavoro potranno avvalersi anche della collaborazione gratuita di non iscritti alla Consulta Giovanile Comunale. La regolamentazione delle commissioni è rimessa all'Assemblea che delibera in occasione dell'eventuale istituzione.
2. I referenti della Commissioni di lavoro relazionano al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.
3. Le Commissioni di lavoro sono istituite nelle seguenti materie:
 - A) sport e tempo libero;
 - B) Ambiente e vivibilità;
 - C) Turismo, cultura e spettacolo;
 - D) Politiche sociali

Art. 14 – Partecipazione

1. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto ed a titolo gratuito) di:
 - a. rappresentanti di Enti e Associazioni;
 - b. Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali;
 - c. funzionari e dipendenti del Comune e delle sue articolazioni operative ed organizzative compatibilmente con le esigenze d'ufficio degli stessi.

Art. 15 – Risorse finanziarie

1. La Consulta giovanile non ha autonomo potere di spesa e pertanto gli eventuali impegni o attività per il regolare funzionamento della stessa, dovranno essere adottati di concerto con l'Amministrazione Comunale. Gli eventuali impegni per il regolare funzionamento della stessa saranno adottati, previa approvazione della Giunta Comunale, dal Responsabile del settore Affari Generali. A tal fine dovrà essere istituito, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposito capitolo sul bilancio di previsione.

Art. 16 – Rinvio allo Statuto dell'Ente

1. Per quanto qui non previsto, i rapporti con la Consulta giovanile sono disciplinati dal vigente Statuto del Comune di Busetto Palizzolo e dalla normativa vigente in materia.